BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI"

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-2018

Articolo 1
Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, in caso di prenotazione dei libri, per lo studente per l'Anno scolastico-formativo 2017-2018.

2. Possono essere acquistati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive:
   a) libri di testo e ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
   b) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera a) possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale o in ogni altro tipo di formato.

3. Il contributo può, inoltre, essere concesso per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali ecc..), fino ad un massimo di € 100,00.

4. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari.

5. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.

2. **Il richiedente deve**:

   a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
      - genitore dello studente iscritto, minorenne o maggiorenne;
      - tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
      - studente iscritto, se maggiorenne;
   b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2017:
      - da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1);
      - solo se, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, residuano risorse, anche da € 10.632,95 a € 18.000,00 (Fascia 2);
      - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
   c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.

3. **Lo studente deve**:

   a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:

      - scolastiche statali: secondarie di I e II grado;
      - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e II grado;
      - scolastiche non paritarie incluse nell'Albo regionale delle "Scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263): secondarie di I e II grado;
      - formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;
      - formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005 compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;

   b) avere la residenza nella Regione del Veneto.

4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

5. La spesa per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell'obbligo di istruzione (fino al secondo anno delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto).

Articolo 3
Importi massimi del contributo

1. Per i richiedenti aventi un ISEE da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1), compatibilmente con le risorse disponibili, il contributo è destinato alla copertura del 100% della spesa per l'acquisto dei libri. Per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche sarà invece destinato l'importo massimo di € 100,00, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile. Le risorse sono assegnate prioritariamente per la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo. Le risorse residue sono assegnate per la spesa sostenuta per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche.

2. Qualora, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, dovessero residuare risorse il contributo è assegnato anche ai richiedenti aventi un ISEE da € 10.632,95 a € 18.000,00 (Fascia 2), in base alla proporzione tra la spesa complessiva e le risorse disponibili.

3. In ogni caso l'importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile, determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili ed è uguale per tutti i richiedenti.

Articolo 4
Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 5
Procedura

1. **Il richiedente deve**:

dal 16/09/2017 ed entro il termine perentorio del 16/10/2017 – ore 12.00:

a) compilare ed inviare via web la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
b) recarsi presso il Comune di residenza dello studente ed esibire i seguenti documenti:
   - un proprio documento di identità/riconoscimento;
   - il proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario;
   - il numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
   - la documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

   oppure:
   inviare, al Comune di residenza dello studente, copia dei suddetti documenti, nonché la domanda firmata, con una delle seguenti modalità:
   1. fax;
   2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
   3. all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
      - tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
      - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
      - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
      - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi;

dal 16/11/2017 **il richiedente può**:

c) prendere conoscenza dell'assegnazione o del diniego del proprio contributo, mediante accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni indicate;
d) se non ammesso, totalmente o parzialmente, proporre, contro il provvedimento di diniego, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del diniego stesso, totale o parziale, della propria domanda, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. **Il Comune**:

a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
b) dal 1/09/2017 al 15/09/2017, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB "BUONO-LIBRI WEB", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
   http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al SINDACO;
c) dal 16/09/2017 al 31/10/2017, svolge l'istruttoria informatica delle domande, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
   http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al COMUNE;
d) dal 16/11/2017, visualizza il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni, entrando nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri;
e) prende conoscenza dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato assegnato il contributo e dei relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato negato il contributo, mediante accesso al sito internet:
   http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte "Riservato ai Comuni", link "Accedi a Risorse assegnate";
f) eroga i contributi ai beneficiari;

g) qualora i beneficiari non fossero in regola con i pagamenti dei servizi inerenti il diritto allo studio, può compensare il debito fino a copertura dei crediti derivanti dai contributi assegnati, quindi, non pagare il contributo e trattenerlo;
h) mantiene nel proprio bilancio eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.

3. **La Regione**:

a) entro il 15/11/2017 approva il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni con cui assegna i contributi ai beneficiari di ciascun Comune; per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione tiene conto delle eventuali economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti;
b) dal 16/11/2017, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri.

Articolo 6
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
- genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- studente iscritto (se maggiorenne);
c) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
d) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
e) la carenza della dichiarazione dell'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare;
f) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
g) la residenza dello studente fuori della Regione del Veneto;
h) la frequenza di Istituzioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a);
i) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 10.632,94 (Fascia 1) e, in caso di assegnazione del contributo anche alla Fascia 2, superiore ad € 18.000,00;
j) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
k) la compilazione e l'invio via web della domanda oltre il termine perentorio del 16/10/2017 - ore 12.00 ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 5, comma 1, lettera a);
l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), da parte del richiedente, al Comune di residenza dello studente, entro il termine perentorio del 16/10/2017 - ore 12.00, dei seguenti documenti:
- un proprio documento di identità/riconoscimento;
- il proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario;
- il numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web (o domanda firmata in caso di invio);
- la documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 7
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.

2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta la decadenza dal contributo e l'eventuale restituzione dello stesso.

Articolo 8
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Comune o la Regione possono chiedergli l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.

2. Se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.

3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla banca dati dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale):
   - attestazioni ISEE.

Articolo 9
Efficacia

1. di subordinare l'assegnazione delle risorse all'effettiva disponibilità finanziaria del capitolo n. 101687 "*Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole d'obbligo e secondarie superiori (Art. 27, L. 23/12/1998, n. 448)*" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio di imputazione contabile 2017.

Articolo 10
Condizioni sospensive per l'assegnazione del contributo ai richiedenti di Fascia 2

1. Ai richiedenti di Fascia 2 (ISEE 2017 da € 10.632,95 a € 18.000,00), il contributo è assegnato solo se, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, residuano risorse.